



**Associazione  
Responsabili  
Finanziari  
Comunalenti del terzo settore**

**Entra nel nostro gruppo whatsapp**

**CLICCA SULLE ICONE**



Tutti armonizzati  
Invito alla chat di gruppo  
<https://chat.whatsapp.com/2eLkn0vepUh5C52IWEGrmV>

**Associazione Responsabili Finanziari  
Comunalenti è iscritta al  
Registro Unico del Terzo Settore  
DA QUEST'ANNO PUOI SOSTENERLA  
COL TUO 5 PER MILLE**

***Partecipazione libera  
L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI C.F. 98189070174  
12 videolezioni per dipendenti ed amministratori  
particolarmente indicate per i neoassunti***

***a conclusione del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione  
per complessive 24 ore di formazione***

## ***LEZIONE 9 – I CONTRATTI NELLA P.A. DOPO IL DECRETO CORRETTIVO***

**docente dott. Paolo Eligio Meda**

**14 aprile 2025 ore 10,00 *clicca e partecipa***

**Paolo Eligio Meda Responsabile finanziario, Vicesegretario, esperto ANCI, formatore**

**SS sistemamasusio**  
Consulenti di direzione



**SAN MARCO**

Gestione Entrate Enti Locali  
(c) Marzo 2025 - Paolo Eligio Meda

**A SEGUIRE I LINK DI TUTTE LE LEZIONI**





**Associazione  
Responsabili  
Finanziari  
Comunali**  
ente del terzo settore

## LE LEZIONI

	LEZIONE	DATA	ORA	LINK ZOOM
1	LA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE - LA RIFORMA ACCRUAL	17/02/2025	10-12	GIA' SVOLTA
2	LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE IN EQUILIBRIO ALLA LUCE DEI NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	24/02/2025	10-12	GIA' SVOLTA
3	L'IVA - SPLIT PAYMENT SCADENZE REGISTRI IVA COMMERCIALE	8/03/2025	10-12	GIA' SVOLTA
4	IL RIACCERTAMENTO ED IL RENDICONTO. VINCOLI FINANZIARI ED AVANZO	10/03/2025	10-12	GIA' SVOLTA
5	L'UFFICIO TRIBUTI TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE-LA BUSSOLA PER I PICCOLI COMUNI	17/03/2025	10-12	GIA' SVOLTA
6	LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DOPO LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE	25/03/2025	10-12	GIA' SVOLTA
7	IL PERSONALE – PARTE GIURIDICA	31/03/2025	10-12	GIA' SVOLTA
8	IL PERSONALE –PARTE ECONOMICA	07/04/2025	10-12	GIA' SVOLTA
9	IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL CORRETTIVO	14/04/2025	10-12	<a href="https://us06web.zoom.us/j/88102827590?pwd=eE2byibdmB70Z5jz1h1X0rS8m0qtNz.1">https://us06web.zoom.us/j/88102827590?pwd=eE2byibdmB70Z5jz1h1X0rS8m0qtNz.1</a>
10	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - ACCESSO AGLI ATTI	22/04/2025	10-12	<a href="https://us06web.zoom.us/j/87623133552?pwd=5GeEx0ZQaje2o1dCmlaovAOd0YZTdN.1">https://us06web.zoom.us/j/87623133552?pwd=5GeEx0ZQaje2o1dCmlaovAOd0YZTdN.1</a>
11	GAP, PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, BILANCIO CONSOLIDATO	28/04/2025	10-12	<a href="https://us06web.zoom.us/j/81930356103?pwd=OZCxBbcW3tJrLdVqNx8pas6UjgeRSu.1">https://us06web.zoom.us/j/81930356103?pwd=OZCxBbcW3tJrLdVqNx8pas6UjgeRSu.1</a>
12	<b>WEB – BONUS:</b> LA FORMAZIONE COME VALORE PUBBLICO: LA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 14 GEN 2025	12/05/2025	10-12	<a href="https://us06web.zoom.us/j/86303523123?pwd=tYbAjanuwvaCl1oxLpWnTTlnaz50NO.1">https://us06web.zoom.us/j/86303523123?pwd=tYbAjanuwvaCl1oxLpWnTTlnaz50NO.1</a>

# IL NOSTRO PERCORSO

- Il CCNL applicabile
- Le novità in materia di RUP
- Gli incentivi per funzioni tecniche
- La nuova disciplina dei termini
- Forma dei contratti e stand still
- Modifiche alla disciplina in materia di accesso agli atti di gara
- Modifica al principio di rotazione
- Garanzie provvisorie e definitive nel sottosoglia
- Modifiche alla disciplina dei requisiti
- La nuova disciplina della revisione prezzi
- La disciplina delle varianti



In data 31 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305/2024 – SO 45, è stato pubblicato il D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”


## Iniziamo dalla norma...

L'iter di approvazione del correttivo al Dlgs. 36/2023 è stato piuttosto **travagliato** e caratterizzato da numerosi e significativi ripensamenti su molte norme, con l'introduzione, soppressione e talvolta reintroduzione di molteplici disposizioni, come apparse nei diversi testi che si sono succeduti (un esempio su tutti: gli **incentivi ai dirigenti** prevista inizialmente nel testo del 21 ottobre, poi soppressa nel testo bollinato e infine ricomparsa nel testo definitivamente approvato il 23 dicembre scorso).

La ratio ispiratrice del provvedimento è da rinvenire prioritariamente nell'esigenza di **chiarire**, **specificare** e **attuare** alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da **agevolare** il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

## Rif. Art. 11 co. 2

Nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre, le stazioni appaltanti **devono** indicare il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'appaltatore in forma **prevalente**, in conformità con **l'allegato I.01**




Introduzione **dell'allegato I.01** che codifica i **criteri** per **l'individuazione** del contratto applicabile nonché le modalità per stabilire **l'equivalenza**

## L'Allegato I.01

Criteri generali:

- Stretta connessione tra il CCNL e le prestazioni oggetto dell'appalto o concessione da eseguire in maniera prevalente
- Maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro



**I criteri vanno valutati entrambi**

## L'Allegato I.01

Lo stesso allegato specifica, ai **commi 2 e 3** dell'art. 2 i “sub criteri” per definire i concetti di “**Stretta connessione**” e di “**maggior rappresentatività**”





## Art. 2 comma 2 - “Stretta Connessione”

1

Identificazione dell’attività da eseguire mediante codice ATECO eventualmente anche in raffronto al codice CPV

2

Individuazione del contratto mediante correlazione dei codici ATECO (CPV) ai settori e sottosectori dell’Archivio Nazionale dei Contratti Tenuto dal CNEL (<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro>)

## Art. 2 comma 3 - “Maggiore Rappresentatività”

1

consultazione tabelle di determinazione del costo medio del lavoro a cura del Ministero del Lavoro

2

in assenza delle tabelle occorre effettuare la richiesta direttamente al Ministero del Lavoro

## !!! Attenzione !!!


Art. 2 co. 4 Allegato I.01:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **non possono imporre**, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione”

## La presunzione di equivalenza

L'Operatore Economico può indicare un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro a patto che siano garantite, ai fini dell'equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.

I commi 3 e 4 dell'art. 4 si occupano di definire i concetti di tutele economiche e tutele normative ma...



... verranno emanate apposite linee guida (co. 5)

## La prima giurisprudenza

### TAR Napoli, 21.02.2025 n. 1463:

Ne discende che gli **operatori possono sì optare per l'applicazione di contratti collettivi diversi** da quelli individuati dalla stazione appaltante, **ma con il limite stringente** derivante dalla funzione delle disposizioni sopra citate **“della coerenza, pertinenza e adeguatezza, in relazione alla garanzia di un omogeneo livello di tutela” a favore dei lavoratori già presi in carico** (Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2023, n. 6008; T.A.R. Lombardia, Milano, 28 novembre 2023, n. 2830, secondo cui la Stazione Appaltante deve anche poter verificare che con il contratto collettivo nazionale che l'operatore economico intende adottare sia comunque garantito il livello di tutela sancito dall'art. 36 della Costituzione).

Gli esiti interpretativi, già acquisiti sulla base dell'art. 30 comma 4 del d.lgs. 50/2016, che già prendeva in considerazione le “prestazioni” oggetto di appalto da eseguire e non l'attività prevalente dell'impresa, sono poi confluiti nel vigente **art. 11 comma 3 del d.lgs. 36/2023**, che nel riconoscere all'operatore la libertà di individuare un diverso CCNL, **impone in primo luogo il limite logico**, prima ancora che giuridico, **della necessaria coerenza tra il contratto scelto come parametro per la formulazione dell'offerta e l'oggetto dell'appalto**, imponendo allo stesso operatore economico che intenda avvalersi di tale facoltà comunque derogatoria di **provare la sussistenza di tale requisito in concreto** (in attuazione peraltro anche del limite dell'utilità sociale di cui all'art. 41 Cost.); e, in secondo luogo, che siano garantite ai dipendenti “le stesse tutele” assicurate dal CCNL indicato in sede di gara (cfr. da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza, 30 gennaio 2025, n. 296).

## La prima giurisprudenza

# TAR Milano, 30.01.2025 n. 296:

E, invero, se, da un lato, mediante l'istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all'art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall'altro **tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un'attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l'equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall'operatore economico.**

Le disposizioni da ultimo richiamate [il novellato art. 11 D.Lgs. 36/2023] – ancorché non operanti alla data di svolgimento della procedura evidenziale in esame – confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023, ossia come **la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.**

## La prima giurisprudenza

# TAR Milano, 30.01.2025 n. 296:

E, invero, se, da un lato, mediante l'istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all'art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall'altro **tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un'attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l'equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall'operatore economico.**

Le disposizioni da ultimo richiamate [il novellato art. 11 D.Lgs. 36/2023] – ancorché non operanti alla data di svolgimento della procedura evidenziale in esame – confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023, ossia come **la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.**

## Art. 4 Correttivo

Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, **in caso di accertata carenza nel proprio organico** di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP **tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**



## Art. 5 Correttivo (modifiche all'allegato I.2)

Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti **con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante**. Il RUP **puo' delegare** al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attivita' di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC

## Art. 5 Correttivo (modifiche all'allegato I.2)

Il direttore dell'esecuzione del contratto e' **soggetto diverso** dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14

... e quali sono?

- tutti gli interventi di valore superiore a 500.000 euro, sia per le forniture sia per i servizi
- indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
- i servizi di qualunque valore che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento
- sono sempre considerati di particolare importanza gli affidamenti dei servizi di cui alle lettere da a) ad n) dell'art. 32 (es. telecomunicazioni, assicurativi, informatici, servizi di pulizia...)

# GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

## **Art. 16 Correttivo (modifiche all'allegato I.2)**

Dopo alcuni ripensamenti la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 45 prevede che l'incentivo per funzioni tecniche, pari all'80% del relativo fondo, sia esteso anche ai dirigenti.

# GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

## Art. 16 Correttivo (modifiche all'allegato I.2)

- L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale (nel corso dell'anno) non può essere superiore al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito (comprese anche le attività svolte per conto delle altre amministrazioni)
- Le risorse non corrisposte al personale vanno ad incrementare la quota del 20% del fondo riservata all'acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche funzionali a progetti di innovazione
- Nel caso di regolamentazione interna è opportuno verificare il regolamento nella parte dedicata alla dirigenza per adeguarlo al correttivo

# LA NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI

## Art. 5 Correttivo

La modifica interviene apportando delle modifiche al comma 3 dell'art. 17 del Codice nell'ottica di chiarire e specificare le disposizioni già previste, precisando che **le stazioni appaltanti sono tenute anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'Allegato I.3.**

Si introduce un nuovo **comma 3-bis** volto a prevedere che l'Allegato I.3 indichi il **lasso temporale massimo** che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. **→ tre mesi dall'approvazione del progetto**

# LA NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI

Offerta economicamente più vantaggiosa	
Procedura aperta	Nove mesi
Procedura ristretta	Dieci mesi
Procedura competitiva con negoziazione	Sette mesi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Quattro mesi
Dialogo competitivo	Sette mesi
Partenariato per l'innovazione	Nove mesi

Minor prezzo	
Procedura aperta	Cinque mesi
Procedura ristretta	Sei mesi
Procedura competitiva con negoziazione	Quattro mesi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Tre mesi

# LA NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI

Termini per la ricezione delle offerte	
Procedura aperta	Trenta giorni (con possibile riduzione a 15 nei casi di urgenza o di pubblicazione di avviso di pre-informazione alle condizioni di cui all'art. 71 comma 4)
Procedura ristretta	Trenta giorni per la ricezione delle domande (riducibile a 15 in caso di urgenza) Trenta giorni per la ricezione delle offerte (riducibile a 10 giorni alle condizioni di cui all'art. 72 comma 4 o 72 comma 6 – urgenza)
Procedura competitiva con negoziazione	Dieci giorni per la ricezione delle domande Venticinque giorni per la ricezione delle offerte
Dialogo competitivo	Trenta giorni per la ricezione delle domande
Partenariato per l'innovazione	Trenta giorni per la ricezione delle domande

# FORMA DEI CONTRATTI E RIDUZIONE STAND STILL

## Art. 6 Correttivo

Vengono modificati il comma 1 e il comma 3, riducendo **da 35 giorni a 32 giorni** il periodo del c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione).

Il termine dilatorio continua a **non applicarsi** per gli affidamenti inferiori alle soglie comunitarie



# FORMA DEI CONTRATTI E RIDUZIONE STAND STILL

## Art. 6 Correttivo

Viene chiarito che, nel caso di contratti affidati con procedura negoziata o mediante affidamento diretto, la forma del contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale” **rimane una facoltà** e non un vincolo per l’Amministrazione aggiudicatrice

# MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO

## Art. 6 Correttivo

Viene modificata la lettera a) del comma 4 dell'art. 35 del Codice specificando che, per **segreti commerciali**, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da **scoperte, innovazioni, progetti tutelati** da titoli di proprietà industriale.

Viene introdotto il comma 5-bis che prevede, per gli operatori economici, l'obbligo di trasmissione del consenso al trattamento dei dati, in sede di presentazione dell'offerta, tramite il fascicolo virtuale elettronico.

## Un po' di Giurisprudenza

### TAR Bari, 05.03.2025 n. 300

Sul punto, si consideri pure che la stessa relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del codice dei contratti pubblici, proprio con riferimento alle norme procedurali e processuali in tema di accesso (art. 36), ha posto in rilievo che – in caso di **messa a disposizione sulla piattaforma dell'offerta selezionata**, con indicazione delle **parti oscurate** – il procedimento di accesso nella sua fase amministrativa si **intende concluso**, per cui coloro che hanno interesse a conoscere le parti riservate **dovranno adire direttamente il giudice amministrativo**

## Un po' di Giurisprudenza

### TAR Roma, 14.01.2025 n. 584

Sotto il profilo procedimentale, in base all'assetto voluto dal codice dei contratti vigente, **va esclusa la necessità di una richiesta di accesso agli atti** della procedura di gara, essendo automaticamente riconosciuto, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 36/23, a chi partecipa alla procedura di **accedere in via diretta a partire dal momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione** a "i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione" (cfr. art. 36, co. 1, citato). Depone a favore di tale conclusione quanto riportato nella relazione di accompagnamento al nuovo codice, laddove si afferma che tale previsione è finalizzata ad **evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso**, consentendo ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta fatta dall'amministrazione e orientarsi sulla opportunità o meno di procedere in sede processuale.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal secondo comma dello stesso articolo 36, un diritto di accesso ancora più "ampio". A tale limitato numero di concorrenti, infatti, la disposizione prevede che siano **resi "reciprocamente disponibili", attraverso la stessa piattaforma, non solo gli "atti" di cui al primo comma, ma anche le loro offerte presentate** (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, comma).

## Un po' di Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2025 n. 1353

Ed invero venendo in rilievo un affidamento diretto avvenuto a seguito di mera richiesta di preventivi, non inviata a -OMISSIS-, la stessa in quanto non concorrente, non venendo in rilievo una procedura di gara, alcun interesse qualificato e differenziato poteva avere alla conoscenza dell'offerta tecnica della controinteressata in forma non oscurata.

Secondo quanto già ritenuto da questa sezione (Consiglio di Stato, V sezione, del 02 maggio 2024 n. 3979 :“(...) “un’**eventuale ostensione al non concorrente delle informazioni comunicate dai partecipanti all’Amministrazione è idonea a incrinare la fiducia riposta dal concorrente nell’Amministrazione**, in quanto esorbita dal rischio assunto da quest’ultimo quando ha reso partecipe la stazione appaltante dei dati afferenti alla propria attività, cioè quello che le informazioni imprenditoriali possano essere comunicate agli altri candidati, esposti al medesimo rischio”.

Queste conclusioni possono essere estese alla fattispecie di cui è causa, in considerazione del rilievo che **rispetto ad un affidamento diretto non sono ravvisabili concorrenti in senso proprio** e gli eventuali competitori nel mercato di riferimento **possono contestare la decisione dell’amministrazione di addivenire all’affidamento diretto, ma non gli esiti** della procedura informale cui non hanno preso parte, destinata ad individuare l’affidatario e pertanto l’offerta da esso presentata.

# MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO

## Un po' di Giurisprudenza

### TAR Roma, 11.02.2025 n. 3002

L'**accessibilità** alle informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali **non è**, infatti, **preclusa in assoluto**, dovendo invece essere garantita, a termini dell'art. 35, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati dal richiedente in relazione alla procedura di gara.

**Tale valutazione non è compiuta dalla stazione appaltante in sede di decisione circa le istanze di oscuramento dei concorrenti**, per l'ovvia ragione che in tale fase le esigenze conoscitive degli altri concorrenti non sono rappresentate.

Una diversa interpretazione implicherebbe, invece, che, a fronte della decisione della stazione appaltante sull'oscuramento, il concorrente che intendesse accedere all'informazione in quanto ritenuta strettamente indispensabile per la difesa in giudizio, ma senza contestarne la natura riservata, **sarebbe costretto a impugnare un provvedimento che in realtà non intende censurare**, ma che costituirebbe la mera occasione per l'instaurazione di un processo in cui il giudice sarebbe chiamato non già a decidere circa la legittimità del bilanciamento di interessi effettuato dall'Amministrazione, bensì a operare direttamente detto bilanciamento. Ne deriverebbe una radicale trasformazione del giudizio in materia di accesso, di cui invero non vi è traccia nella normativa, nonché un'indubbia commistione tra funzioni giurisdizionali e amministrative.

Occorre allora ritenere che, anche allorquando sia preclusa la contestazione circa la sussistenza o meno dei presupposti dell'oscuramento, il concorrente può sempre sollecitare la stazione appaltante, mediante istanza di accesso, a valutare l'esistenza dei presupposti di ostensibilità delle informazioni riservate sulla base del giudizio di stretta indispensabilità. La determinazione della stazione appaltante sul punto potrà, poi, essere oggetto di impugnativa negli ordinari termini previsti dal rito in materia di accesso.

# MODIFICHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE


## Art. 17 Correttivo

Il comma 4 dell'art. 49 del Codice, riguardante il principio di rotazione, viene ritoccato in questa nuova formulazione:

*“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*



# MODIFICHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE





# GARANZIE PROVVISORIE E DEFINITIVE NEL SOTTOSOGLIA

## Art. 19 Correttivo

All'art. 53 viene introdotto il comma 4-bis che prevede: *“Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.”*

## Parliamo dei sottosoglia!

Riduzioni → certificazioni UNI-EN ISO ecc..

Aumenti → Ribassi superiori al 10%

Parere [MIT 2174/2024](#)

# RIASSUNTO DELLE NOVITA' PER I SOTTOSOGLIA

Art. 11 – Obbligo di indicazione del CCNL applicabile nella decisione a contrarre (affidamento diretto)

Art. 18 – Per le procedure negoziate e affidamenti diretti il contratto può essere stipulato *anche* mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali

Art. 49 co. 4 – Deroga al principio di rotazione

Art. 53 co. 4-bis – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Art. 50 co. 2-bis – Avvio di consultazione per le procedure negoziate

# MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI

## Art. 31 Correttivo

Viene aggiunto il comma 3-bis all'art. 99 per prevedere che nel caso di **comprovato malfunzionamento** delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante **può** richiedere all'offerente di dichiarare, **mediante autocertificazione**, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nei documenti di gara



# MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI

Malfunctionamento  
(anche parziale di:  
FVOE, Piattaforme,  
Banche Dati)

Possibilità di procedere  
all'aggiudicazione

Decorsi 30 giorni dalla  
proposta con  
autocertificazione  
dell'offerente

In caso di accertamento  
successivo di assenza  
dei requisiti →  
**RECESSO** (salvo il  
pagamento delle  
prestazioni eseguite e il  
rimborso delle spese  
sostenute)



# MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI

Art. 100 co. 11	
Capacità Economica Finanziaria	Capacità Tecnica e Professionale
Fatturato globale <ul style="list-style-type: none"><li>- Non superiore al doppio del valore stimato</li><li>- Maturato nei <b>migliori 3 anni degli ultimi 5</b> precedenti a quello dell'indizione della procedura</li></ul>	Servizi eseguiti <ul style="list-style-type: none"><li>- Aver eseguito negli <b>ultimi 10 anni</b> dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Prima erano 3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prima erano 3</li></ul>

# LA NUOVA DISCIPLINA DELLA REVISIONE PREZZI

## Art. 23 Correttivo

Art. 60 Codice → **Obbligo** di inserire le clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali delle procedure di affidamento

Dal **1 gennaio 2025** le clausole vengono riferite alle specifiche prestazioni del contratto (si distingue tra lavori e servizi/forniture)


01	Lavori	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione della soglia dell'alea contrattuale al <b>3%</b></li><li>• Innalzamento della soglia di compensazione dell'eccedenza al <b>90%</b></li></ul>
02	Servizi / Forniture	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incremento contrattuale del <b>5%</b></li><li>• Remunerazione dell'eccedenza all'<b>80%</b></li></ul>

# LA NUOVA DISCIPLINA DELLA REVISIONE PREZZI


## Art. 23 Correttivo

### Attenzione!!!!

La clausola di revisione prezzi, per quanto riguarda i **servizi e forniture**, non è da confondere con il meccanismo dell'adeguamento dei prezzi parametrato all'indice ISTAT



**Revisione prezzi** → cause “non ordinarie”



**Adeguamento** → cause “fisiologiche” legate alla fluttuazione ordinaria del mercato

# LA NUOVA DISCIPLINA DELLA REVISIONE PREZZI

## Art. 23 Correttivo

### Attenzione!!!!

Quindi le clausole di adeguamento c.d. “ordinario” **possono** essere inserite accanto a quelle della revisione prezzi **ma** tale adeguamento **non è considerato** ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di revisione.



# LA NUOVA DISCIPLINA DELLA REVISIONE PREZZI

## Art. 23 Correttivo

Il nuovo allegato II.2bis

- Modalità di attuazione della revisione prezzi per lavori, servizi e forniture
- Facoltà per le parti di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
- Disciplina di individuazione del CPV e modalità di associazione degli indici ISTAT (univoca, a uno o più indici, con o senza ponderazione tra i diversi indici)

## Art. 23 Correttivo

Il nuovo allegato II.2bis

- Modalità di attuazione della revisione prezzi per lavori, servizi e forniture
- Facoltà per le parti di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
- Disciplina di individuazione del CPV e modalità di associazione degli indici ISTAT (univoca, a uno o più indici, con o senza ponderazione tra i diversi indici)

# LA DISCIPLINA DELLE VARIANTI

## Varianti in corso d'opera

- Tipizzazione delle circostanze imprevedibili
- Nuove disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità poste a tutela di interessi rilevanti
- Eventi naturali straordinari e imprevedibili, cause di forza maggiore
- Rinvenimenti, imprevisti non prevedibili
- Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili

## Modifiche non sostanziali

- Risparmi
- Soluzioni equivalenti o migliorative compreso l'utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione
- Interventi imposti dalla Direzione Lavori che trovino capienza nel quadro economico

## Progettazione esecutiva

- La Stazione Appaltante e l'appaltatore individuano soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato



**Associazione  
Responsabili  
Finanziari  
Comunali**

ente del terzo settore

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE